

Comune di Simala

Relazione illustrativa

Modulo I - Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione		05/10/2021
Periodo temporale di vigenza		1 GENNAIO 2021 – 31 DICEMBRE 2021
Composizione della delegazione trattante		<p>Parte Pubblica (nome e cognome/ruolo/qualifiche ricoperta): Dott.ssa Romina Cocco – Presidente</p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):</p> <p style="padding-left: 40px;">SIND. FP CGIL SIND. CISL FP SIND. UIL FPL SIND. CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI</p> <p>R.S.U.: //</p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):</p> <p style="padding-left: 40px;">SIND. FP CGIL // SIND. CISL FP signor Salvatore Usai SIND. UIL FPL // SIND. CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI //</p>
Soggetti destinatari		<i>Personale non dirigente del Comune di Simala</i>
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Si rinvia per un dettaglio esaustivo al Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto
Rispetto dell'iter	Intervento dell'Organo di controllo interno.	Non è previsto un intervento dell'Organo di controllo interno.
	Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	<p>L'unica certificazione dovuta è quella del Revisore dei Conti a cui è indirizzata tale relazione.</p> <p>In data <u>09/10/2021</u> è stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno (</p>

e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione adempimenti procedurali	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance 2021 previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 con Delibera del Giunta Comunale n. 15 del 23.03.2021
		E' stato adottato il Programma triennale per Prevenzione della Corruzione con Delibera della giunta Comunale n. 22 del 30/03/2021 e l'Amministrazione sta procedendo alla pubblicazione degli atti obbligatori previsti dalle norme sul sito internet all'interno della sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" ai sensi del D.lgs 33/2013 È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, come da attestazioni del Nucleo di Valutazione pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del Sito Ufficiale dell'Ente.
		L'organo di valutazione ha validato la relazione sulla performance relativa all'anno precedente ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009 di cui al Verbale n.18/2021. La Relazione della Performance relativa all'anno corrente verrà validata in fase di consuntivazione.
Eventuali osservazioni:		

**Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto
(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)**

a) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata;

Per l'anno 2021 già con la determina di costituzione del Fondo n. 30 del 4.10.2021, il Responsabile del Servizio finanziario ha reso indisponibile alla contrattazione ai sensi dell'art. 68 comma 1 del CCNL 21.5.2018 alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per progressione economica, ecc) e in particolare è stato sottratto dalle risorse ancora contrattabili un importo complessivo pari ad € 2.377,61, destinato a retribuire le indennità fisse e ricorrenti già determinate negli anni precedenti.

Per quanto riguarda il contratto decentrato per la ripartizione delle risorse dell'anno 2021 la delegazione ha destinato:

1. Progressioni economiche orizzontali specificatamente contrattate nel CCDI dell'anno (art. 68 comma 1 CCNL 21.5.2018) € 1.174,96

Si rimanda all'art. 20 del CCDI normativo 2021-2023

RIFERIMENTI NORMATIVI/CONTRATTUALI:

Art. 68 comma 1 CCNL 21.5.2018

Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti.

Art. 16 CCNL 21.5.2018

1. All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l'acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste.

2. La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 6.

3. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.

4. Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali sono interamente a carico della componente stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67.

5. Gli oneri di cui al comma 4 sono comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità.

6. Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi.

7. L'attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l'attivazione dell'istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie.

8. L'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l'attribuzione della progressione economica.

9. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali previste per il restante personale dell'ente di effettiva appartenenza. A tal fine l'ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall'ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina.

Art. 23 D.lgs 150/2009 Progressioni economiche

1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.

2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.

Articolo 52 Disciplina delle mansioni D.lgs 165/2001

1 bis. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica

2. Incentivazione funzioni tecniche (art. 68, c. 2, lett. g CCNL 21.5.2018) € 11.270,01

Si rimanda all'art. 26 del CCDI normativo triennio 2021-2023 e al Regolamento per gli incentivi funzioni tecniche approvato in sede di delegazione trattante 2021

RIFERIMENTI NORMATIVI/CONTRATTUALI:

Art. 68 comma 2 lett. g CCNL 21.5.2018

G) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art.70-ter;

Art. 67 comma 3 lett. c

C) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;

Art. 113 comma 2 e 3 D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. 3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione;

UTILIZZO RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	
Risorse stabili	
Ex LED e PEO anni precedenti	281,26 €
Indennità di comparto - quota a carico del Fondo	2.096,35 €
Progressioni economiche contrattate nell'anno	1.174,96 €
TOTALE UTILIZZO RISORSE STABILI	3.552,57 €
UTILIZZO RISORSE VINCOLATE	
Art. 68 c. 2 lett. g) - Incentivi per Funzioni Tecniche	11.270,01 €
UTILIZZO RISORSE DELL'ANNO DESTINATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA	
Indennità condizioni di lavoro Art. 70 bis CCNL 2018 (Maneggio valori)	300,00 €
Premi collegati alla performance organizzativa e individuale - art. 68 c. 2 lettere a) e b) CCNL 2018	13.448,50 €
TOTALE UTILIZZO RISORSE DESTINATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE	13.748,50 €
TOTALE UTILIZZO FONDO	28.571,08 €

c) Gli *effetti abrogativi impliciti*, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa;

Risultano attualmente in vigore i seguenti CCDI

CCDI economico relativo all'anno 2021

CCDI normativo relativo al triennio 2021-2023

d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di *meritocrazia* e *premierità* (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa;

Nel corso dell'anno 2019 la Giunta Comunale con Delibera n. 39 del 28.06.2019 ha approvato una nuova metodologia coerente con le novità introdotte dal D. lgs 150/2009 e con le modifiche apportate al Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

L'organo di valutazione con verbale n.18/2021 ha verificato la coerenza del "Sistema di misurazione e valutazione delle performance" con i criteri espressi dall'art. 7 comma del 3 del

Dlgs. 150/09. In particolare sono contenute previsioni di valutazione di merito e sono esclusi elementi automatici come l'anzianità di servizio.

Con il CCDI normativo triennio 2021/2023 sono stati introdotti nuovi criteri di distribuzione della produttività così come risulta illustrato al punto a) e b) poco sopra.

- e) **illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di *selettività delle progressioni economiche* finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali – ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio);**

Per l'anno 2021 sono state previste nuove progressioni economiche orizzontali.

Si rimanda all'art. 20 del CCDI normativo 2021-2023 per il dettaglio dei criteri utilizzati.

- f) **illustrazione dei *risultati attesi* dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009.**

Con la Delibera n. 15 del 13.03.2021 la Giunta Comunale ha approvato il Piano della Performance per l'anno 2021. Tale piano è stato successivamente validato dall'organo di valutazione con il Verbale n. xx/2021.

Ai sensi dell'attuale Regolamento degli Uffici e dei Servizi ogni anno l'Ente è tenuto ad approvare un Piano della Performance che deve contenere le attività di processo dell'Ente riferiti ai servizi gestiti ed eventuali obiettivi strategici annuali determinati dalla Giunta Comunale.

Gli obiettivi contenuti nel Piano prevedono il crono programma delle attività, specifici indici/indicatori (quantità, qualità, tempo e costo) di prestazione attesa e il personale coinvolto. Si rimanda al documento per il dettaglio degli obiettivi di performance.

La Giunta Comunale in particolare, con Delibera n. 57 del 27.09.2021 con oggetto "**PERSONALE NON DIRIGENTE. FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2021. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA**" ha stabilito di incrementare le risorse variabili con le seguenti voci:

- ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. e) CCNL 21.5.2018, delle somme derivanti dai risparmi del Fondo lavoro straordinario anno precedente, pari ad € **602,00**;
- ai sensi dell'art. 68 comma 1 CCNL 21.5.2018, delle risorse derivanti dai risparmi di parte stabile del Fondo risorse decentrate degli anni precedenti, pari ad € **15.812,53**;
- ai sensi dell'art. 67 comma 3 let. c) del CCNL 21.5.2018 delle somme destinate agli incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 2 e 3 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii da distribuire ai sensi del regolamento vigente in materia e nel rispetto della normativa vigente in materia per € **11.270,01**;

- g) **altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto.**

Si evidenzia che negli anni 2019 e 2020 non sono stati costituiti i rispettivi Fondi risorse decentrate e, pertanto, ai sensi delle disposizioni di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/201, "*in caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale*".

A tal proposito, il parere MEF 24/01/2013 precisa che "*le economie derivanti dal mancato integrale utilizzo delle risorse di un certo anno, ancorché di parte stabile, costituiscono una risorsa a carattere variabile*" e che "*il relativo utilizzo può anche, di fatto, avvenire in più anni o a distanza di tempo rispetto al fondo da cui derivano*".

Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il Fondo per lo sviluppo delle risorse umane per l'anno 2021 ha seguito il seguente iter:

- Delibera n. 57 del 27.09.2021 di indirizzo della Giunta Comunale alla delegazione di parte pubblica e per la costituzione del Fondo 2021
- Determina n. 30 del 4.10.2021 del Responsabile del Servizio Finanziario di costituzione del Fondo 2021;

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, per l'anno 2021 risulta, come da allegato schema di costituzione del Fondo così riepilogato:

RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	
Risorse storiche	
Totale risorse storiche - Unico importo consolidato art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018	15.062,11 €
Incrementi stabili art. 67 c. 2 CCNL 21.05.2018	
Art. 67 c. 2 lett. c) RIA e assegni ad personam	691,00 €
TOTALE INCREMENTI STABILI ART. 67 C. 2 CCNL 21.05.2018	691,00 €
TOTALE RISORSE FISSE SOGGETTE AL LIMITE	15.753,11 €
Incrementi stabili art. 67 c. 2 CCNL 21.05.2018 NON soggetti al limite	
Art. 67 c. 2 lett. a) € 83,20*5 dipendenti al 31.12.2015	416,00 €
Art. 67 c. 2 lett. b) Rivalutazione PEO	314,08 €
TOTALE INCREMENTI STABILI ART. 67 C. 2 CCNL 21.05.2018 NON SOGGETTI AL LIMITE	730,08 €
A detrarre	
Decurtazione incarichi di Posizione Organizzativa, Personale ATA, Personale EX I e II q.f. e Vigilanza	1.438,42 €
TOTALE DECURTAZIONI	1.438,42 €
TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	15.044,77 €

Sezione II - Risorse variabili

Quali voci variabili di cui all'art. 67 comma 3 CCNL 21.5.2018 sono state stanziare:

RISORSE VARIABILI	
Risorse variabili soggette al limite CCNL 21.05.2018	
Art. 67 c. 5 lett. d) - R.I.A. e assegni ad personam personale cessato nell'anno (quota ratei)	633,42 €
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	633,42 €
Risorse variabili NON soggette al limite CCNL 21.05.2018	
Art. 67 c. 3 lett. c) - Incentivi per Funzioni Tecniche	11.270,01 €
Art. 68 c. 1 - Risparmi Fondo anni precedenti	15.812,53 €
Art. 67 c. 3 lett. e) - Risparmi Fondo straordinario anno precedente	602,00 €
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	27.684,54 €
TOTALE RISORSE VARIABILI	28.317,96 €

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

DECURTAZIONI PER RISPETTO LIMITE ANNI PRECEDENTI	
Decurtazioni art. 9 c. 2 bis L. 122/2010 2° p.: periodo 2011 - 2014	19,12 €
Decurtazioni anno 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	- €
Decurtazioni dell'anno per rispetto limite 2016	1.324,02 €
TOTALE DECURTAZIONI PER RISPETTO LIMITE	1.343,14 €

Si evidenzia che il secondo periodo dell'art. 9 c. 2 bis del DL 78/2010 convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010, inserito dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) all'art. 1, comma 456, stabilisce " che: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo» Pertanto, a partire dall'anno 2015 le risorse decentrate dovranno essere ridotte dell'importo decurtato per il triennio 2011/2014, mediante la conferma della quota di decurtazione operata nell'anno 2014 per cessazioni e rispetto del 2010 (Circolare RGS n. 20 del 8.5.20105).

Nel periodo 2011-2014 risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto deve essere applicata una riduzione del fondo del 2021 pari a € 19,12.

Si evidenzia che l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2016 (nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio

della dirigenza,), l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010. Lo stesso comma disponeva la riduzione in misura proporzionale dello stesso in conseguenza della cessazione dal servizio di una o più unità di personale dipendente (tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente).

Si evidenzia inoltre che l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 ha stabilito che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato."

In seguito all'introduzione delle disposizioni dell'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita"), il tetto al salario accessorio, così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, può essere modificato. La modalità di applicazione definita nel DPCM del 17.3.2020, pubblicato in GU in data 27.4.2020, concordata in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, prevede che il limite del salario accessorio, a partire dal 20 aprile 2020, debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio procapite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti nel 2021, rispetto ai presenti al 31.12.2018, al fine di garantire l'invarianza della quota media procapite rispetto al 2018. Ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018. Tale incremento va calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021.

Nell'anno 2016 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015 e pertanto non deve essere applicata una riduzione del fondo.

Si precisa che il totale del fondo (solo voci soggette al blocco) per l'anno 2016 era pari a € 13.605,00 (include eventuale rivalutazione ai sensi dell'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, nel caso l'ente ne abbia facoltà) ed anche per l'anno 2021 al netto delle decurtazioni è pari ad € 13.605,00.

Pertanto si attesta che il fondo 2021 risulta non superiore al fondo anno 2016 (Tali valori non includono avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs 75/2017, importi di cui all'art. 67 comma 2 lett.b, economie del fondo dell'anno precedente e economie del fondo straordinario anno precedente).

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

TOTALE Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (A)	15.044,77
TOTALE decurtazioni aventi carattere di certezza e stabilità (B)	1.343,14
TOTALE Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità DOPO LE DECURTAZIONI (A-B)	13.701,63
TOTALE Risorse variabili (C)	28.317,56
DECURTAZIONI sulle voci variabili (D)	0,00
Totale risorse variabili dopo le decurtazioni (C-D)	28.317,56
TOTALE FONDO (A-B)+ (C-D)	42.019,19

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Si precisa che ai sensi dell'Art. 33 del CCNL 22.1.2004 l'indennità di comparto prevede una parte di risorse a carico del bilancio (cosiddetta quota a) e una parte a carico delle risorse decentrate (cosiddette quote b e c). Gli importi di cui alle lettere b) e c) ammontano ad un totale di € 2.096,35.

Per quanto riguarda le PEO in godimento, vengono inseriti a carico del fondo, gli importi rivalutati (aggiornati con l'aumento del costo di dette progressioni dovuto agli incrementi stipendiali - Dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 22.1.2004) e quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 21.5.2018 NON soggetta al limite (come indicato dalla Dichiarazione congiunta n. 5 e confermato dalla Delibera Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 19/2018).

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Per l'anno 2021 con la determina di costituzione del Fondo n. 30 del 4.10.2021 il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso indisponibile alla contrattazione ai sensi dell'art. 68 comma 1 del CCNL 21.5.2018 alcuni compensi gravanti sul fondo (es. indennità di comparto, *progressioni economiche*) poiché già determinate negli anni precedenti.

Vanno, inoltre, sottratte alla contrattazione le risorse non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo poiché regolate nelle annualità precedenti.

UTILIZZO RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	
Risorse stabili	
Ex LED e PEO anni precedenti	281,26 €
Indennità di comparto - quota a carico del Fondo	2.096,35 €
TOTALE RISORSE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO	2.377,61 €

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

RISORSE DELL'ANNO DESTINATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA	
Indennità condizioni di lavoro Art. 70 bis CCNL 2018 (Maneggio valori)	300,00 €
Premi collegati alla performance organizzativa e individuale - art. 68 c. 2 lettere a) e b) CCNL 2018	13.448,50 €
Art. 68 c. 2 lett. g) - Incentivi per Funzioni Tecniche	11.270,01 €
Progressioni economiche contrattate nell'anno	1.174,96 €
TOTALE UTILIZZO RISORSE DESTINATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA	26.193,47 €

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Tenuto conto del consistente ammontare complessivo delle risorse disponibili alla contrattazione, in sede di pre-intesa, le parti hanno concordato di rimandare al Fondo risorse decentrate 2022 le risorse ancora da contrattare, che ammontano ad € 13.448,51.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

TOTALE RISORSE non regolate specificamente dal Contratto Integrativo	2.377,61	+
TOTALE RISORSE regolate specificamente dal Contratto Integrativo	26.193,47	=
TOTALE UTILIZZO	28.571,08	
TOTALE DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	13.448,51	
TOTALE DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	0,00	

Sezione V Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Si precisa che ai sensi dell'Art. 33 del CCNL 22.1.2004 l'indennità di comparto prevede una parte di risorse a carico del bilancio (cosiddetta quota a) e una parte a carico delle risorse decentrate (cosiddette quote b e c). Gli importi di cui alle lettere b) e c) ammontano ad un totale di € 2.096,35.

Per quanto riguarda le PEO in godimento, vengono inseriti a carico del fondo, gli importi rivalutati (aggiornati con l'aumento del costo di dette progressioni dovuto agli incrementi stipendiali - Dichiarazione congiunta n.14 CCNL 22.1.2004) e quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 21.5.2018 NON soggetta al limite (come indicato dalla Dichiarazione congiunta n. 5 e confermato dalla Delibera Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 19/2018).

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

La presente relazione, in ossequio a quanto disposto dall'art. 40 c. 3 sexies del D.Lgs 165/2001, così come modificato dal D. Lgs 150/2009 persegue l'obiettivo di fornire una puntuale e dettagliata relazione, dal punto di vista finanziario, circa le risorse economiche costituenti il fondo per le risorse decentrate e, dal punto di vista tecnico, per illustrare le scelte effettuate e la coerenza di queste con le direttive dell'Amministrazione.

Con la presente si attesta:

a) **Il rispetto della copertura delle risorse destinate a finanziare indennità di carattere certo e continuativo con risorse stabili e consolidate.**

Come evidenziato dalle precedenti sezioni, le indennità fisse di carattere certo e continuativo (PEO, Indennità di comparto) pari a € 3.552,57 sono completamente finanziate dalle risorse stabili pari ad € 13.702,06.

b) **Il rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici.**

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto viene applicato il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance, adeguato al D.lgs 150/2009 e all'art. 68 comma lett. a-b del CCNL 21.5.2018.

Le risorse destinate alla performance saranno riconosciute attraverso la predisposizione di obiettivi strategici ed operativi dell'Amministrazione (contenuti nel Piano Performance), al fine di contribuire al raggiungimento dei risultati previsti negli strumenti di pianificazione e gestione.

Sinteticamente viene riportata la modalità di ripartizione delle risorse destinate alla performance

Valutazione superiore a 90% - erogazione premio 100%

Valutazione compresa tra 85% e 90% - erogazione premio 90%

Valutazione compresa tra 60% e 84,9% - erogazione proporzionale del premio

Valutazione inferiore a 60% - nessuna erogazione di premio

c) Il rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera.

In particolare, si evidenzia che per l'anno in corso è previsto il riconoscimento di progressioni orizzontali che saranno attribuite con le modalità riportate all'art. 20 del CCDI normativo triennale 2021-2023.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Si riporta il dettaglio dello schema di Fondo risorse decentrate regolarmente costituito per l'anno corrente.

Per quanto concerne il confronto con il Fondo certificato dell'anno precedente, si evidenzia che presso il Comune di Simala l'ultimo Fondo costituito e certificato risale all'annualità 2018.

COMUNE DI SIMALA FONDO RISORSE DECENTRATE	
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	ANNO 2021
Risorse storiche	
Totale risorse storiche - Unico importo consolidato art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018	15.062,11 €
Incrementi stabili art. 67 c. 2 CCNL 21.05.2018	
Art. 67 c. 2 lett. c) RIA e assegni ad personam	691,00 €
TOTALE INCREMENTI STABILI ART. 67 C. 2 CCNL 21.05.2018	691,00 €
TOTALE RISORSE FISSE SOGGETTE AL LIMITE	15.753,11 €
Incrementi stabili art. 67 c. 2 CCNL 21.05.2018 NON soggetti al limite	
Art. 67 c. 2 lett. a) € 83,20*5 dipendenti al 31.12.2015	416,00 €
Art. 67 c. 2 lett. b) Rivalutazione PEO	314,08 €
TOTALE INCREMENTI STABILI ART. 67 C. 2 CCNL 21.05.2018 NON SOGGETTI AL LIMITE	730,08 €
A detrarre	

Decurtazione incarichi di Posizione Organizzativa, Personale ATA, Personale EX I e II q.f. e Vigilanza	1.438,42 €
TOTALE DECURTAZIONI	1.438,42 €
TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	15.044,77 €
RISORSE VARIABILI	
Risorse variabili soggette al limite CCNL 21.05.2018	
Art. 67 c. 5 lett. d) - R.I.A. e assegni ad personam personale cessato nell'anno (quota ratei)	633,42 €
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	633,42 €
Risorse variabili NON soggette al limite CCNL 21.05.2018	
Art. 67 c. 3 lett. c) - Incentivi per Funzioni Tecniche	11.270,01 €
Art. 67 c. 3 lett. c) - Altro	- €
Art. 68 c. 1 - Risparmi Fondo anni precedenti	15.812,53 €
Art. 67 c. 3 lett. e) - Risparmi Fondo straordinario anno precedente	602,00 €
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	27.684,54 €
TOTALE RISORSE VARIABILI	28.317,96 €
DECURTAZIONI PER RISPETTO LIMITE ANNI PRECEDENTI	
Decurtazioni art. 9 c. 2 bis L. 122/2010 2° p.: periodo 2011 - 2014	19,12 €
Decurtazioni anno 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	- €
Decurtazioni dell'anno per rispetto limite 2016	1.324,02 €
TOTALE FONDO SOTTOPOSTO AL LIMITE DOPO LE DECURTAZIONI ART. 23 C. 2 D.LGS. 75/2017	13.604,97 €
TOTALE FONDO 2021 DOPO LE DECURTAZIONI	42.019,59 €
UTILIZZO RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	
Risorse stabili	
Ex LED e PEO anni precedenti	281,26 €
Indennità di comparto - quota a carico del Fondo	2.096,35 €
Progressioni economiche contrattate nell'anno	1.174,96 €
TOTALE UTILIZZO RISORSE STABILI	3.552,57 €

UTILIZZO RISORSE VINCOLATE	
Art. 68 c. 2 lett. g) - Incentivi per Funzioni Tecniche	11.270,01 €
UTILIZZO RISORSE DELL'ANNO DESTINATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA	
Indennità condizioni di lavoro Art. 70 bis CCNL 2018 (Maneggio valori, attività disagiate e esposte a rischi)	300,00 €
Premi collegati alla performance organizzativa e individuale - art. 68 c. 2 lett. a) e b) CCNL 2018	13.448,50 €
TOTALE UTILIZZO RISORSE DESTINATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA	13.748,50 €
TOTALE UTILIZZO ESCLUSE RISORSE A DESTINAZIONE VINCOLATA	17.301,07 €
TOTALE UTILIZZO COMPRESSE RISORSE A DESTINAZIONE VINCOLATA	28.571,08 €
RISORSE ANCORA DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE A SEGUITO DI UTILIZZO	13.448,51 €

TOTALE SALARIO ACCESSORIO: RISPETTO LIMITE 2016 AI SENSI DELL'ART. 23 COMMA 2 D.LGS. 75/2017	
Anno 2016	
Totale Fondo risorse decentrate sottoposto al limite	13.605,00 €
Totale Fondo Posizioni Organizzative	12.562,06 €
Fondo lavoro straordinario anno 2016	602,00 €
TOTALE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016	26.769,06 €
Anno 2021	
Totale Fondo risorse decentrate sottoposto al limite tolte le decurtazioni	13.604,97 €
Totale Fondo Posizioni Organizzative	12.562,06 €
Fondo lavoro straordinario 2021	602,00 €
TOTALE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2021	26.769,03 €

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Per ciascun argomento si evidenzia quanto segue:

- a) **Rispetto dei vincoli di bilancio:** l'ammontare delle risorse per le quali si contratta la destinazione trovano copertura negli stanziamenti del bilancio anno 2021;
- b) **Rispetto dei vincoli derivanti dalla legge e dal contratto nazionale** Le fonti di alimentazione del fondo sono previste dal contratto nazionale e la loro quantificazione è elaborata sulla base delle disposizioni stesse (Vedi Modulo I). La destinazione comprende esclusivamente istituti espressamente devoluti dalla contrattazione nazionale a quella decentrata (Vedi Modulo II)
- c) **Imputazione nel Bilancio:** La destinazione del fondo disciplinata dall'ipotesi di accordo in oggetto trova finanziamento nel bilancio di previsione 2021 sul cap.758;
- le voci di utilizzo fisse (Indennità di comparto e progressioni orizzontali già in atto) nel bilancio di previsione 2022 verranno detratte dallo stanziamento del cap.758 e inserite nei capitoli/interventi di spesa relativo a ciascun dipendente;
 - le voci relative agli incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016 risultano iscritte nei capitoli delle rispettive gare d'appalto.

Si attesta che la spesa del personale per l'anno 2008 era pari ad €. 240.439,97

Si attesta che la spesa del personale per l'anno 2020 è stata pari ad €. 131.821,78

Si attesta che la spesa del personale presunta per l'anno 2021 è pari ad €. 254.353,60

Si attesta, pertanto, che sono stati rispettati i limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle attuali norme vigenti.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

La costituzione del fondo per l'anno 2021, così come previsto dal D.Lgs. 75/2017 non risulta superare l'importo determinato per l'anno 2016.

In seguito all'introduzione delle disposizioni dell'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita"), il tetto al salario accessorio, così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, può essere modificato. La modalità di applicazione definita nel DPCM del 17.3.2020, pubblicato in GU in data 27.4.2020, concordata in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, prevede che il limite del salario accessorio, a partire dal 20 aprile 2020, debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio procapite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti nel 2021, rispetto ai presenti al 31.12.2018, al fine di garantire l'invarianza della quota media procapite rispetto al 2018. Tale incremento va calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021.

Si precisa che in questo Ente:

- il numero di dipendenti in servizio nel 2021 calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021, è inferiore o uguale al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 pertanto, in attuazione dell'art. 33 c. 2 D.L.

34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo e il limite di cui all'art. 23 c.2 D.Lgs. 75/2017 non deve essere adeguato in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018.

- l'Ente si impegna a modificare la costituzione del fondo nel caso di incremento o diminuzione del numero di dipendenti in servizio rispetto al 31.12.2018 e comunque a rideterminare (anche in diminuzione) il salario accessorio complessivo in caso di sopraggiunte modifiche normative, chiarimenti ministeriali, interventi giurisprudenziali, sentenze o pareri di Corte dei Conti sulle modalità di calcolo di tale integrazione;

Si precisa che i valori esposti equivalgono al totale del fondo dell'anno al netto della eventuale decurtazione del limite dell'anno 2016. Tali valori non includono avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs 75/2017, importi di cui all'art. 67 comma 2 lett.b, economie del fondo dell'anno precedente e economie del fondo straordinario anno precedente.

Viene ulteriormente specificato che il limite di cui all'art. 23 c. 2 del DL. Lgs 75/2017 deve essere rispettato per l'amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell'amministrazione, così come chiarito da diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti e dal MEF e RGS;

	ANNO 2016	ANNO 2021
Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite	13.605,00	13.605,00
Indennità di Posizione e risultato PO	12.562,06	12.562,06
Fondo Straordinario 2016	602,00	602,00
Quota di incremento valore medio procapite del trattamento accessorio rispetto al 2018 - Art. 33 c. 2 DL 34/2019- aumento virtuale limite 2016		
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017	26.769,06	26.769,06
RISPETTO DEL LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO		OK

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Si rappresenta che, in ossequio ai disposti di cui all'art. 48, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. n.165/2001, l'Ente ha autorizzato, con distinta indicazione dei mezzi di copertura, le spese relative al contratto collettivo decentrato integrativo – parte economica anno 2021, attraverso le procedure di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2021. La spesa derivante dalla contrattazione decentrata trova copertura sulla disponibilità delle pertinenti risorse previste nel bilancio di previsione 2021, approvato con deliberazione C.C. n.7 del 27.04.2021 esecutiva.


L'Ente non versa in condizioni deficitarie.

La costituzione del fondo, ex determinazione area amministrativa n.30 del 04.10.2021, per le risorse decentrate risulta compatibile con i vincoli in tema di contenimento della spesa del personale

Il relativo impegno sul cap. 758 del bilancio 2021 verrà assunto successivamente alla firma del contratto definitivo.

Con riferimento al fondo per il lavoro straordinario di cui all'art. 14 comma 1 CCNL 1/4/1999, si dà atto che la somma stanziata rimane fissata nell'importo di € 602,00.

Il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica



Per la parte relativa allo schema di relazione tecnico – finanziaria



Il Responsabile del Servizio Finanziario

